

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANAL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 17.7.1890, n. 6972;
- VISTO il D.P.R. 30.8.1975;
- VISTA la legge regionale 9.5.1986, n. 22;
- VISTO il D.P.R.S. 7.3.1955 n.79/A con il quale l'Opera Pia Casa delle Fanciulle Onofrio Allegra e Fresta Rosina di Acireale è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17.7.1890, n. 6972;
- CONSIDERATO che con riferimento al decreto di riconoscimento sopra citato ed agli atti in possesso di questo Assessorato non esistono dubbi sulla natura giuridica di IPAB del suddetto Ente;
- VISTO l'atto di interpello di cui alla nota n. 192 del 27.4.1987 con il quale all'Ente in parola sono stati notificati i risultati cui è pervenuto l'Assessorato in ordine alla natura giuridica dello stesso Ente e ciò per gli effetti di cui all'art. 30, 1° comma della citata legge regionale n. 22/86;
- CONSIDERATO che l'Ente con nota n. 101 del 7.12.1989 ha richiesto l'emissione dell'atto declaratorio previsto dal penultimo comma dell'art. 30 della legge regionale 9.5.1986, n. 22;
- CONSIDERATO di dover emettere apposito atto declaratorio con il quale viene dichiarata la natura giuridica di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972 nei confronti dell'O.P. Casa delle Fanciulle Onofrio Allegra e Fresta Rosina di Acireale,

D I C H I A R A

L'O.P. Casa delle Fanciulle Onofrio Allegra e Fresta Rosina di Acireale è Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972.
Il presente atto declaratorio sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al Sindaco di Acireale per la pubblicazione all'albo pretorio per la durata di giorni quindici consecutivi.

Palermo, li 24 LUG. 1990